



COMUNE DI MODENA

N. 6/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 26/03/2020

L'anno duemilaventi in Modena il giorno ventisei del mese di marzo (26/03/2020) alle ore 14:00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

Hanno partecipato alla seduta:

Sindaco Muzzarelli Gian Carlo	Presente in aula consiliare
Presidente Poggi Fabio	Presente in aula consiliare
Vice Pres. Prampolini Stefano	Presente in videoconferenza
Aime Paola	Presente in videoconferenza
Baldini Antonio	Presente in aula consiliare
Bergonzoni Mara	Presente in videoconferenza
Bertoldi Giovanni	Presente in videoconferenza
Bosi Alberto	Presente in aula consiliare
Carpentieri Antonio	Presente in aula consiliare
Carriero Vincenza	Presente in videoconferenza
Cirelli Alberto	Presente in videoconferenza
Connola Lucia	Presente in videoconferenza
De Maio Beatrice	Presente in videoconferenza
Fasano Tommaso	Presente in videoconferenza
Forghieri Marco	Presente in aula consiliare
Franchini Ilaria	Presente in videoconferenza
Giacobazzi Piergiulio	Presente in aula consiliare
Giordani Andrea	Presente in videoconferenza
Guadagnini Irene	Presente in videoconferenza
Lenzini Diego	Presente in aula consiliare

Manenti Enrica	Presente in videoconferenza
Manicardi Stefano	Presente in videoconferenza
Moretti Barbara	Assente
Parisi Katia	Presente in videoconferenza
Reggiani Vittorio	Presente in videoconferenza
Rossini Elisa	Presente in aula consiliare
Santoro Luigia	Presente in videoconferenza
Scarpa Camilla	Presente in aula consiliare
Silingardi Giovanni	Presente in videoconferenza
Stella Vincenzo Walter	Presente in videoconferenza
Trianni Federico	Presente in aula consiliare
Tripi Ferdinando	Presente in videoconferenza
Venturelli Federica	Presente in aula consiliare

e gli Assessori:

Baracchi Grazia	Presente in videoconferenza
Bortolamasi Andrea	Assente
Bosi Andrea	Presente in videoconferenza
Cavazza Gianpietro	Presente in aula consiliare
Ferrari Debora	Presente in videoconferenza
Ferrari Ludovica Carla	Presente in videoconferenza
Filippi Alessandra	Presente in videoconferenza
Pinelli Roberta	Presente in videoconferenza
Vandelli Anna Maria	Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 6

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

Relatore: Assessore Cavazza

Con riferimento al dibattito riportato nell'atto n. 14 del registro Comunicazioni, avente per oggetto "Comunicazioni varie – Dibattito generale sul Bilancio di previsione 2020-2022 e su tutti gli altri atti in trattazione", il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31

Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 20: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzi, Manicardi, Parisi, Poggi, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Contrari 11: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani, Manenti, Prampolini, Rossini, Santoro, Silingardi

Risultano assenti i consiglieri Moretti e Reggiani.

Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

- che i Comuni possono deliberare la suddetta aliquota opzionale anche in mancanza dei decreti ministeriali di determinazione dell'aliquota base da parte dello Stato;

Dato atto:

- che con propria deliberazione n. 169 del 19.12.2001 è stata approvata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali a decorrere dall'anno 2002;

- che tale misura, tenuto conto del blocco degli aumenti disposti dalle relative leggi finanziarie, è stata confermata dalla Giunta comunale con proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: n. 34/2003 per l'anno 2003, n. 40/2004 per l'anno 2004, n.35/2005 per l'anno 2005 e n. 32 per l'anno 2006;

Considerato che con la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) è stata concessa, in discontinuità con le disposizioni precedenti, la possibilità di innalzare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fino a 0,8 punti percentuali, prevedendo che i Comuni potessero disporre di tale potere con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/1997, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione;

Dato quindi atto che con propria deliberazione n. 8 del 22.2.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento di variazione dell'aliquota per l'anno 2007 nella misura di 0,5 punti percentuali;

Visto l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 che ha previsto il divieto ovvero "blocco" del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote dei tributi attribuiti agli Enti Locali; confermato successivamente dall'art. 77-bis, comma 30, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ne ha ribadito la sospensione fino all'attuazione del Federalismo fiscale;

Dato atto che la misura dello 0,5 punti percentuali dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata ai sensi dell'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006 anche per gli anni successivi 2008, 2009, 2010 e 2011;

Visto l'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 2011 che per l'anno 2011 con uno "sblocco parziale" prevedeva la facoltà di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF o di aumentare l'aliquota di compartecipazione esclusivamente per i Comuni che:

- non avevano istituito l'addizionale comunale all'IRPEF;
- avevano istituito l'addizionale comunale all'IRPEF in ragione di una aliquota inferiore allo 0,4 per cento;

Vista la risoluzione prot. N. 7995 del 2 maggio 2011 del Ministero delle Finanze che, in tema di addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 5 del citato D.Lgs n. 23/2011 in materia di correzione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo, concludeva espressamente che tale potestà di deliberare aumenti dell'aliquota di compartecipazione non riguardava i Comuni, che avevano già deliberato un'aliquota pari o superiore allo 0,4 per cento se non dopo l'emanazione del regolamento di cui al citato articolo 5 del D.Lgs n. 23/2011;

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 che ha espressamente derogato, a partire dal 2012, al divieto di aumento dell'imposizione fiscale del D.L. 93/2008, reiterato dall'art. 1, comma 121, dalla Legge 220/2010 per quanto riguarda la potestà di istituire o aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF fino alla percentuale dello 0,8% limite massimo fissato dalla norma istitutiva di cui al D.Lgs 360/1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 11, del citato D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che "...i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività";

Dato atto che l'articolo 4 del Decreto Legge 2.3.2012, n. 16 convertito dalla Legge n. 44 del 26.4.2012 al comma 4, abrogava l'art. 77-bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni della Legge 6.8.2008, n. 133 e l'art. 1, comma 23, della Legge 13.12.2010, n. 220, sopprimendo la disposizione che in via generale impediva di aumentare i tributi locali in attesa dell'attuazione del Federalismo Fiscale;

Vista la propria deliberazione n. 30 del 11.6.2012 con cui sono state modificate per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, le aliquote di compartecipazione all'IRPEF determinate con l'articolo unico del Regolamento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e confermate per gli anni successivi fino all'anno 2019, stabilendo aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale;

Visto il testo del regolamento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con la propria deliberazione n. 30 del 11.6.2012 e confermato fino all'anno 2019 che si riporta integralmente:

“ART. 1 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 sono stabilite in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito fissati per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, pari a:

- 0,50 per cento fino a € 15.000,00;
- 0,52 per cento oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00;
- 0,58 per cento oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00;
- 0,78 per cento oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00;
- 0,80 per cento oltre € 75.000,00;

2. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote per scaglioni di reddito stabilite ai sensi del precedente comma 1 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986.

3. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

5. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF s'intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.”

Visto l'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, che ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Preso atto che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato a tale criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva;

Considerato che le politiche del bilancio comunale per il triennio 2020-2022 prevedono una capacità di spesa adeguata a consolidare l'offerta di servizi esistenti e a consentire lo sviluppo di nuove progettualità strumentali al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli Indirizzi di Governo 2019-2024;

Dato atto che per garantire quanto sopra si rende necessario definire una politica delle entrate che aumenti le entrate proprie di natura tributaria, anche al fine di compensare le minori entrate dovute dall'impossibilità di applicare dal 2020 l'addizionale TASI nella medesima misura prevista fino al 2019 per effetto dei commi da 738 a 783 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) che modificano la disciplina l'imposta municipale unica (IMU), e che massimizzi le entrate c/capitale a copertura degli investimenti dell'ente così da garantire un'adeguata manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, destinando pertanto gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a esclusiva copertura delle spese c/capitale;

Ritenuto quindi necessario variare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF mantenendo diverse aliquote, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della Legge statale, cioè dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale, nel rispetto quindi del principio costituzionale della progressività, che definisce il prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva di ciascuno;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purchè non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il D.M. 13 dicembre 2019 (pubblicato in G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) con il quale è stato stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

Su proposta della Giunta comunale;

Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 23/03/2020;

D e l i b e r a

A. di modificare per l'anno 2020, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, le aliquote di compartecipazione all'IRPEF determinate con l'articolo unico del Regolamento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11.6.2012 e confermate per gli anni successivi fino all'anno 2019, mantenendo aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale;

B. di apportare in tal senso all'articolo unico del Regolamento di determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, le seguenti modifiche:

a. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 sono stabilite in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, e precisamente nella misura pari a:

- 0,50 per cento fino a € 15.000,00;
- 0,64 per cento oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00;
- 0,75 per cento oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00;
- 0,79 per cento oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00;
- 0,80 per cento oltre € 75.000,00;

C. di approvare la nuova formulazione dell'articolo unico del Regolamento di determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che si riporta integralmente:

ART. 1 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 sono stabilite in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito fissati per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986; pari a:

- 0,50 per cento fino a € 15.000,00;
- 0,64 per cento oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00;
- 0,75 per cento oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00;
- 0,79 per cento oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00;
- 0,80 per cento oltre € 75.000,00;

2. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote per scaglioni di reddito stabilite ai sensi del precedente comma 1 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986.

3. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

5. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF s'intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.

D. di prevedere per l'anno 2020, nel rispetto degli equilibri di bilancio l'entrata complessiva di euro 19.700.000,00 al Cap. 260 "Addizionale comunale all'Irpef", Piano dei Conti 1.01.01.16.01 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE del Bilancio di Previsione 2020;

E. di dare infine atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012 convertito dalla Legge n. 44/2012, dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, e della circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.11.2019 ad oggetto "Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti." la presente deliberazione Regolamentare di variazione per l'anno 2020 delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef in diverse aliquote secondo i cinque scaglioni di reddito di cui al D.P.R. n. 917/1986, deve essere inviata entro il

termine di 30 gg. dalla data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it;

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 436/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 22/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 436/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 24/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 436/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale